



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2017

Disposizioni in materia di agevolazioni economiche su farmaci
e cure veterinarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute ed il benessere, prevede misure di riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici, di razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari e, attraverso una modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di esenzione della imposta sul valore aggiunto sui farmaci, i cibi e le cure veterinarie.

Su tale ultimo profilo è utile segnalare che la normativa europea in materia di IVA consente agli Stati membri di applicare riduzioni ed esenzioni IVA alla cessione di taluni beni e servizi elencati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE.

Come ben sappiamo le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici, legalmente detenuti, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2017 (730/2017, redditi persone fisiche 2017) entro certi limiti e a certe condizioni. Alcuni chiarimenti sul tema sono peraltro stati forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare 7/E del 4 aprile 2017.

In particolare, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19 per cento nel limite

massimo di euro 387,34, le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

Questa facoltà, tuttavia, non consente di ammortizzare realmente i costi relativi alla cura degli animali e, soprattutto, limita detta possibilità di detrazione alle sole spese relative all'acquisto di medicinali veterinari, a condizione che siano certificate da scontrino cosiddetto «parlante» ed ai soli animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

Accanto, pertanto, alla commercializzazione dei medicinali veterinari generici, è necessario prevedere comunque l'esenzione dal versamento dell'IVA sui farmaci, i cibi e le cure veterinarie.

In conclusione si ha l'ambizione con questa proposta normativa di far raggiungere al nostro Paese un grado di civiltà e di coscienza più raffinato, quello per cui l'uomo non si sente padrone del pianeta, ma un abitante che lo condivide con altre specie a cui riconosce gli stessi diritti assoluti alla vita, alla salute, alla dignità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute e il benessere, prevede misure di riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici e di razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari.

Art. 2.

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

2. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

3. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 anche ai fini dell'attuazione del-

l'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 1.

6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 1.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.

Art. 3.

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, come definiti all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, la dicitura "confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente"»;

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle

unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente»;

c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

«41-*quinqies*) cibo e prodotti farmaceutici veterinari».

2. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

«18-*bis*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

